



del 1° aprile 2022

Grande e significativo risultato del SIULP

Prevista la possibilità di rinnovo dei contratti a termine dei lavoratori impiegati negli Uffici Immigrazione



Il Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato un provvedimento che in considerazione delle eccezionali esigenze derivanti dal contesto emergenziale, al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica dei profughi provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, permette, anche per le esigenze delle Questure, la modifica, in deroga alle disposizioni normative vigenti, dei contratti di somministrazione lavoro di cui all'articolo 33 comma 1 della legge 21 marzo 2022 n. 21.

Si tratta di un provvedimento (ordinanza

883 del 31 marzo 2022) che permetterà al Ministero dell'Interno, di rinnovare i contratti a termine dei lavoratori impiegati negli Uffici Immigrazione delle Questure, per il riconoscimento della protezione Internazionale o nell'esame delle domande di regolarizzazione.

Ricordiamo che il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" ha tra i suoi scopi quello di potenziare le capacità di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in corso, e a tal fine introduce forme di accoglienza diffusa alternative al Sistema di Accoglienza e Integrazione e ai Centri di Accoglienza Straordinaria, da realizzarsi con la collaborazione degli Enti Locali e del Terzo Settore.

La disposizione di riferimento è costituita dall'articolo 33 "Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione" che al comma 1 dispone:

"In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Si tratta di un importante risultato più volte rivendicato dalla nostra organizzazione, con lo scopo di attenuare il peso che l'emergenza umanitaria legata alle crisi internazionali produce sul territorio Nazionale ove operano attualmente 20 Commissioni territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale. La proroga dei contratti di somministrazione lavoro in argomento si appalesa indispensabile per garantire attualmente il funzionamento degli Uffici immigrazione delle Questure gravati dagli oneri relativi alla formalizzazione e istruzione delle domande di protezione internazionale.

Al riguardo, si riporta il testo della nota inviata nei giorni scorsi al Ministro dell'Interno:

"Signor Ministro,

il SIULP esprime forte preoccupazione per il futuro dei circa 120 lavoratori dipendenti delle Agenzie per il Lavoro inseriti nel progetto EMAS., somministrati presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

che, a scadere nella giornata di oggi, 31 marzo 2022, hanno provvidenzialmente affiancato il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno negli uffici immigrazione delle questure.

Il d.l. 21/2022 (contrasto effetti economici e umanitari crisi Ucraina), ha modificato il contratto stipulato a suo tempo con l'agenzia di somministrazione Gi Group per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, prolungandone l'efficacia al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, il provvedimento testé citato sembra essere stato interpretato in maniera restrittiva dal Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, Prefetto Saverio Ordine, il quale riterrebbe che – “fatte salve eventuali variazioni della norma de qua in sede di conversione del decreto legge” - la suddetta proroga garantirebbe il solo personale interinale in servizio presso la medesima Commissione e ai lavoratori attualmente impiegati nelle Commissioni e nelle Sezioni territoriali.

Dunque, dal tenore della nota del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, parrebbe che gli unici lavoratori a non vedersi prorogati i contratti di impiego siano coloro che oggi, a questo punto per l'ultimo giorno, stanno lavorando negli Uffici Immigrazione delle Questure.

È bene osservare che a nostro modo di vedere, il Governo attraverso il “Decreto Ucraina”, ha mostrato l'intenzione e la necessità di prorogare tutti i contratti in essere, ricomprendendo nel novero anche, e soprattutto, i 120 lavoratori impiegati negli uffici immigrazione delle questure che più di altri incarnano la prima linea dell'emergenza che sostanzia il decreto legge n.21/2022, vale a dire la crisi umanitaria scaturita dal conflitto armato che si sta consumando in Ucraina.

Non sfugge a nessuno, d'altronde, come la funzionalità delle Commissioni territoriali, è propiziata dal lavoro svolto dagli attuali impiegati degli uffici immigrazione delle questure, i quali, elaborano le istanze di protezione prima ancora che approdino alle Commissioni.

Occorre sottolineare che in un momento di straordinaria difficoltà, come quello che stiamo vivendo, l'apparato della Pubblica Sicurezza non può permettersi di rinunciare a nessuna delle risorse disponibili. Questi lavoratori si sono rivelati sinora fondamentali. Hanno sollevato i poliziotti dalle incombenze burocratiche per essere impiegati nei servizi operativi.

Si sono guadagnati l'apprezzamento dei colleghi e delle Autorità territoriali di Pubblica Sicurezza. Premesso quanto sopra, Le chiediamo un cortese e urgente intervento, finalizzato a chiarire la posizione dei 120 lavoratori attualmente impiegati presso gli uffici immigrazione delle questure della Repubblica, oggi ancora più indispensabili, nell'interesse della funzionalità dell'apparato della Pubblica Sicurezza e nell'ambito di crisi di così ampio rilievo.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde sul delicato tema dell'immigrazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro, cogliendo l'occasione per inviare sentimenti di elevata stima.”

Portale digitale Servizio Ispettori

Abbiamo avuto conferma che, prossimamente, in accoglimento delle ripetute istanze del Siulp, anche il Servizio Ispettori, così come già avviene per il ruolo degli Agenti ed Assistenti, e per quello dei Sovrintendenti, attiverà il portale digitale all'interno del quale potranno essere inserite le domande di trasferimento. Ciò consentirà agli interessati di poter disporre, in tempo reale, della posizione nella graduatoria per le sedi richieste. Discutiamo quindi di un risultato a lungo rivendicato, che migliorerà il livello della trasparenza nella gestione della mobilità del personale, abbattendo i noiosi incombenzi burocratici imposti dalla procedura oggi in essere.

Termina l'emergenza da Covid 19 - meno restrizioni dal 1° aprile

Il 25 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022.

Il provvedimento pone fine allo stato di emergenza, deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri alla fine di gennaio 2020 e via via prorogato.

Il decreto si compone di quindici articoli che disciplinano le misure di fuoriuscita dalla pandemia.

In caso di Covid, cambiano le misure di isolamento e auto sorveglianza. A decorrere dal primo aprile, infatti, non potranno muoversi dalla propria abitazione (o dimora) tutte quelle persone sottoposte all'isolamento per provvedimento dell'ASL poiché positive al Covid, e così fino all'accertamento della guarigione.

Sempre dal primo aprile, chi avesse avuto “contatti stretti” con soggetti positivi non dovrà più fare la quarantena, ben potendosi limitare a un regime di auto sorveglianza indossando mascherine di tipo FFP2 tanto al chiuso quanto all'aperto in caso di assembramenti. Se sintomatici, questi dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al decimo giorno dal contatto; se invece asintomatici, dopo cinque giorni dall'ultimo contatto.

Dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, - Intercity Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
 - funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
- b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Stando al dettando normativo, dal primo maggio ci sarebbe un "liberi tutti". Tuttavia, un "invito alla prudenza" anche dopo, è verosimile quale ragione di buon senso, oltre che altamente consigliato a fronte dell'andamento epidemiologico, per quanto il Covid da pandemico stia divenendo endemico.

La novità forse più attesa concerne la "graduale eliminazione del Green pass" base e rafforzato, sempre per il solo mese di aprile, nel periodo compreso tra il primo e il 30, precisando che «le parole "31 marzo, termine di cessazione dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2022"».

In pratica, viene differito testualmente, anche se in sordina, lo stato di emergenza per tutto il mese di aprile. Per il mese di aprile dovremo ancora avere ed esibire ove richiesto il Green pass sia base che super per l'accesso a determinati servizi e attività, mentre dal primo maggio, il decreto non lo dice espressamente, ma lo lascia dedurre, potremo entrare e uscire liberamente da:

- bar e ristoranti anche al chiuso;
- mense anche aziendali così come dai luoghi di lavoro;
- spettacoli al chiuso (cinema, teatri) ed eventi sportivi;
- scuole, università e corsi di formazione, idem congressi e convegni;
- centri estetici/benessere/ parrucchieri;
- attività sportive al chiuso (palestre) per l'accesso nei rispetti spogliatoi;
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso;
- concorsi pubblici;
- sale da gioco, scommesse, bingo e casinò;
- colloqui con detenuti negli istituti penitenziari;
- feste al chiuso, cerimonie anche religiose, e discoteche;
- mezzi di trasporto (treni, bus, aerei, traghetti, crociere, ecc.)

Il DL 24/22 si occupa e preoccupa di normare l'obbligo vaccinale per particolari comparti di lavoratori.

L'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA è fissato al 31 dicembre 2022, con la sospensione dal lavoro, in caso contrario. Sul punto, mette in conto evidenziare che di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ord. 22 marzo 2022, n. 351 ha sollevato questione di presunta illegittimità costituzionale circa tale obbligo dando la parola alla Corte costituzionale.

L'obbligo vaccinale per i docenti sussiste e persiste, anche dopo la fine dello stato di emergenza, e fino al 15 giugno. La differenza sostanziale risiede nel fatto che il docente no vax non sarà più sospeso, ma adibito ad altre funzioni.

In pratica, «la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni».

Tale obbligo ed entro la stessa data, vale anche per le persone che appartengono al comparto difesa/sicurezza/polizia locale/acn/pg/corpi forestali.

Altra novità riguarda l'obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 che da un lato, resta fino al 15 giugno scattando in caso contrario la sanzione; ma dall'altro fa in qualche modo retromarcia dal momento che, dal primo e fino al 30 aprile per accedere nei luoghi di lavoro non occorrerà più esibire il Green pass rafforzato (da vaccino guarigione), bastando invece il base ottenibile anche con un semplice tampone.

Gli ulteriori contenuti del provvedimento possono, infine, essere come di seguito riassunti.

Anzitutto le conseguenze sanzionatorie e i controlli di cui all'art.11 a mente del quale in caso di violazione si applicano le "solite" sanzioni con l'aggravante che in caso di recidiva (due violazioni) ancorché commesse in giornate diverse; dalla terza violazione si applicherà la sanzione amministrativa di natura accessoria che impone la chiusura dell'attività da uno a dieci giorni.

Sul trattamento dei dati di cui all'art. 13, l'accento si pone non tanto sulla raccolta dei dati in modo sicuro e riservato, quanto sulla interoperabilità tra le piattaforme, anche dopo il 31 marzo.

Naturalmente, i dati verranno tratti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in ossequio ai ben noti principi di minimizzazione e non solo.

Da ultimo, decade, dal 25 marzo, come per legge, tutto ciò che non ha più motivo di esistere come le zone a colori delle regioni, i limiti agli spostamenti e altre restrizioni nei citati luoghi, conformemente agli artt. 14 e 15 dell'ultimo decreto Covid in disamina.

Anche quest'anno gli iscritti SIULP possono accedere, gratuitamente, alla piattaforma OK-CAF per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Ormai i colleghi che utilizzano i nostri servizi sono aumentati ed ogni anno se ne aggiungono di nuovi.

Per agevolare il lavoro dei nostri esperti, che in questo periodo e fino al termine delle operazioni fiscali si impegnano per molte ore di lavoro, vi chiediamo di adottare alcuni semplici accorgimenti che consentiranno una migliore fruizione del servizio per tutti, sia ai colleghi che usufruiscono del servizio che per gli operatori CAF.

In pratica vi si chiede un piccolo aiuto nell'invio della documentazione:

I files devono essere solo in formato PDF e suddivisi per tipologia di spesa

Un metodo efficace è quello di inserire i file seguendo un ordine, ad esempio

- 01_Certificazione_unica_Rossi.pdf
- 02_Certificazione_unica_Bianchi.pdf
- 03_Interessi_passivi_mutuo.pdf
- 04_Lavori_ristrutturazione_anno2020_Via_Bari.pdf
- 05_spese_sanitarie_farmaci.pdf
- 06_spese_sanitarie_ticket_e_specialistiche.pdf
- 07_spese_sanitarie_dispositivi_medici.pdf
- 08_spese_scolastiche_figli.pdf
- 09_.... ecc.

Allievi Agenti - restrizioni orarie - obbligo di consumazione dei pasti presso le Scuole

A seguito delle nostre pressanti sollecitazioni ci è stato riferito che, all'inizio della settimana prossima, si terrà una riunione tra i responsabili delle articolazioni dipartimentali interessate, nel corso della quale verrà valutata l'eventuale alleggerimento delle severe misure applicate agli Allievi Agenti frequentatori del corso in atto. Secondo quanto ci è stato anticipato, stante il mutato quadro sanitario nazionale, è ragionevole ritenere un quanto più prossimo ritorno all'ordinarietà, quantomeno per quanto concerne gli obblighi di rientro in istituto per la consumazione dei pasti nei giorni non impegnati dall'attività didattica. Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti.

Permessi per ragioni sportive

Un nostro assiduo lettore ci chiede chiarimenti in ordine alle agevolazioni previste per ragioni sportive per i dipendenti della Polizia di Stato.

È una tradizione molto antica e tipica dell'Italia l'offerta di un sostegno diretto dello Stato alle attività sportive. La motivazione va ricercata nel fatto che senza questo tipo di sostegno negli sport cosiddetti "minori", molti atleti validi incontrerebbero grandi difficoltà nel trovare il tempo di allenarsi e prepararsi degnamente alle competizioni internazionali. Il DPR 395/1995 (Gruppi sportivi) prevede espressamente che il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi «Fiamme Oro», «Fiamme Azzurre» e «Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato» o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni....".

L'ultima convenzione siglata tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e il CONI è stata rinnovata nel 2018. Con essa il CONI si impegna a supportare l'attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro attraverso il concorso finanziario alla realizzazione ovvero manutenzione delle infrastrutture sportive della Polizia di Stato; ad interventi tecnici e finanziari utili all'attuazione dei programmi sportivi degli atleti delle Fiamme Oro di alto livello, alla formazione dei quadri tecnici e dirigenziali delle Fiamme Oro, mediante convenzioni con la Scuola Nazionale del CONI; alla realizzazione di eventi sportivi anche con l'intervento di Federazioni Sportive Nazionali. La Polizia di Stato si impegna a consentire che atleti, tecnici, dirigenti delle Fiamme Oro ovvero personale comunque appartenente alla Polizia di Stato, partecipino alle manifestazioni sportive, agli allenamenti o ad altri eventi connessi con lo sport, organizzati dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali; a contribuire, con appositi concorsi di mezzi e uomini e qualora non osti con le esigenze di servizio, all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni sportive; a favorire l'utilizzo dei plessi sportivi della Polizia di Stato da parte di atleti di alto livello, compatibilmente con le esigenze operative di dette strutture; ad agevolare l'avvicinamento dei giovani, con opportune iniziative, allo sport e alla Polizia di Stato.

Le Fiamme oro, Gruppo sportivo della Polizia di Stato, sono nate nel 1954 con la convenzione tra il ministero dell'Interno e il Coni. Lo scopo istituzionale del Gruppo è quello di mantenere e promuovere, anche tra i

giovani (Centri giovanili), l'attività sportiva a livello agonistico, per accrescere il patrimonio sportivo nazionale. In quest'ottica le Fiamme oro si dedicano alla preparazione di atleti di alto profilo in 43 discipline sportive che vengono praticate in 9 centri nazionali e 28 centri giovanili. Tra i numerosi risultati di prestigio dei suoi atleti risaltano le 146 medaglie olimpiche sino ad oggi conquistate.

Posti di funzione – esito incontro

Si è svolto il 29 marzo u.s., alla presenza del Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Pref. Lamberto Giannini, l'esame congiunto inerente il decreto dei posti di funzione riservato nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ai funzionari delle qualifiche dirigenziali di livello non generale della Polizia di Stato.

La delegazione di parte pubblica che ha affiancato il Prefetto Giannini risultava così composta: Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie Pref. Maria Luisa Pellizzari, Vice Capo della Polizia per il coordinamento Pref. Maria Teresa Sempreviva, Capo della Segreteria del Dipartimento della PS Pref. Bracco, il responsabile del gruppo di missione Pref. Savina, i Direttori Centrali - competenti per materia - Direttore Centrale DAGEP Pref. Scandone e Direttore Centrale Ufficio per l'Amministrazione Generale Pref. Gambacurta, unitamente al Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali V. Pref. De Bartolomeis.

Nel ricordare che la genesi del provvedimento de quo muove dalla "Legge Madia" inerente, fra l'altro, la riduzione e rideterminazione degli organici (ridimensionamento di circa 9000 unità), il signor Capo della Polizia ne ha sottolineato comunque la portata innovativa, che tende a ottimizzare ed efficientare l'organizzazione della pubblica sicurezza ferma nella precedente previsione, nella quale fu stabilita anche la pianta organica, risalente al 1989.

Una riorganizzazione che porterà, attraverso un progressivo decremento e secondo le previsioni contenute nel provvedimento analizzato, al 1° gennaio 2027 ad una riduzione di organico di 300 Vice Questori/Vice Questori aggiunti e di 51 Primi dirigenti. Uno schema, quello oggetto del confronto, che presenta due fotografie. La prima alla situazione attuale, la seconda quella che sarà la situazione all'1.1.2027.

Il Siulp, dopo aver rappresentato che il provvedimento in questione è già superato poiché si basa su una rilevazione delle attività svolte dagli uffici dal 2015 al 2017, ha evidenziato una questione pregiudiziale. Ovvero la necessità di effettuare una lettura ed analisi del provvedimento inerente i posti di funzione congiuntamente a quello, strettamente collegato, dell'atto ordinativo unico degli uffici periferici. Posta tale premessa, sottolineando come tale difficoltà rende, nel merito, complessa la lettura, si è evidenziato che il SIULP non sarebbe entrato nel merito del provvedimento limitandosi a far emergere le criticità riscontrate a seguito di un'analisi di ampio respiro e di quella squisitamente politica, considerato che l'esame analitico non può prescindere da alcune considerazioni generali fondamentali.

La prima riguarda il fatto che il provvedimento è stato elaborato sulla base di una necessità di riduzione degli organici che non tiene assolutamente conto delle ingenti e incombenti emergenze che sono state affrontate nei circa 7 anni che intercorrono dalla stesura dei testi. Prime tra tutte quella pandemica e quella dell'esodo dei cittadini ucraini a seguito del conflitto in atto in quel Paese.

È stata, inoltre, rappresentata al vertice del Dipartimento, l'esigenza - conseguente anche al particolare momento storico che prevede un incremento della spesa militare pari al 2% del Pil - di rivendicare risorse, in quota parte per le esigenze del sistema sicurezza, utili per adeguamenti di organico in difformità alle prescrizioni di riduzione richiamate. Varrà la pena ricordare che lo spirito della razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di Polizia per una migliore cooperazione sul territorio evocato dalla Legge Madia vada e debba oggi esser riletto alla luce delle crescenti e consistenti incombenze e responsabilità affidate agli operatori di Polizia di Stato (vds, fra gli altri, i nuovi e determinanti compiti in materia di Polizia cibernetica). Fare meglio con meno è impresa quasi sempre aderente alla realtà, ed in tal senso, avendo ben presenti le criticità operative per quella che sarà la Polizia dei 108.000 dopo la riorganizzazione, non rinunciamo all'idea che possano essere rivendicate risorse utili a ripianare le carenze suindicate alla luce anche delle accresciute esigenze che oggi ci troviamo ad affrontare.

Pur senza entrare nel merito del provvedimento, si è sottolineata la scelta strategica del SIULP di condividere la riforma perché l'Istituzione rimaneva nei nostri valori fondamentali pur prevedendo un'organizzazione flessibile capace di adattarsi alle diverse e richieste strategie.

Si è richiamata l'attenzione sull'esigenza di temperare nel dovuto modo la nuova organizzazione funzionale, con lo spirito sotteso all'organizzazione conseguente al riordino delle carriere, garantendo in tal senso adeguata ed opportuna copertura ai nuovi organici sempre nel pieno rispetto del ruolo e della qualifica posseduta. A tal proposito si è sottolineata la necessità di prevedere posti funzione specifici anche per le figure apicali del ruolo degli ispettori, designate con funzioni direttive, atteso che per le stesse è stato previsto un percorso assai più selettivo con l'adeguato titolo di studio.

In tale ambito una riflessione è stata indirizzata soprattutto ai posti di funzione riservati al personale tecnico nell'ambito dei settori investigativi, oggi palesemente sbilanciato ai loro danni, affinché sia salvaguardato un opportuno equilibrio nella suddivisione degli incarichi per un corretto e proficuo funzionamento delle strutture. Tali assetti necessitano di un approfondimento in particolare con riguardo all'organizzazione della Polizia Scientifica.

Non può essere altresì sottaciuta la valutazione di ripartizione di incarichi anche in ragione alla terza componente importante relativa all'articolo 36 Legge 121/81, per i posti di funzione riservati al personale

dell'amministrazione civile dell'interno.

In ultimo si è richiamata l'importanza, ancorata alla nuova filosofia investigativa, sottesa alla riorganizzazione territoriale delle SCISCO e dei NOSC (nuclei territoriali di sicurezza cibernetica), organismi per i quali si è richiesta una partenza congiunta utile a tradurre e delineare in modo efficace e tempestivo i nuovi assetti di contrasto alla criminalità.

Avendo recepito le osservazioni proposte dal Siulp, ed attesa l'esigenza di dar seguito – pur con gli auspici correttivi, ai decreti di riorganizzazione (posti di funzione ed atto ordinativo unico del territorio) l'Amministrazione ha informato che sarà, a breve, convocata una nuova riunione sul tema. Il Dipartimento ha fermamente ribadito la volontà di accompagnare la rideterminazione dei posti di funzione con valutazioni quanto più possibile calate sul caso concreto e condivise con le OO.SS..

Contemporaneamente è stato preannunciato uno specifico gruppo di lavoro per valutare tutte le esigenze del personale tecnico. In ultimo, per la sua importanza strategica, un incontro specifico sarà dedicato all'attuazione della nuova Direzione centrale per la Polizia scientifica e la Sicurezza cibernetica.

Individuati i datori di lavoro delle Direzioni Centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Con decreto del Ministero dell'Interno, datato **2 febbraio 2022**, pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali, sono stati Individuati i datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento conferisce attuazione all'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, adottato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», adottato in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Il decreto individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Individua, altresì, quale datore di lavoro il Direttore dell'ispettorato di PS "Viminale", istituito ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio "Viminale", di cui all'articolo 3, comma 3.

L'individuazione dei datori di lavoro per le articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001, tra le quali vanno annoverati anche gli ispettorati e gli altri Uffici speciali di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 208 del 2001 ed in particolare, l'ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per le sedi di lavoro al di fuori del Compendio "Viminale", viene rinviata a un momento successivo e avverrà attraverso uno specifico provvedimento.

Per quel che concerne gli Obblighi del datore di lavoro, l'articolo 2 dispone che "il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno n. 127 del 2019 nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 gli altri compiti previsti dal successivo articolo 18".

Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza sono attribuite ai Direttori delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, esse sono svolte dal Direttore della Direzione Centrale o dell'ufficio di pari livello da cui dipende gerarchicamente l'ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.

In un allegato che è parte integrante del provvedimento sono specificatamente indicate, ufficio per ufficio, le figure cui è attribuita la responsabilità di datore di lavoro.

L'articolo 4 del decreto prevede che il datore di lavoro istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione Centrale o Ufficio di pari livello del Dipartimento della PS, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La designazione del medico competente è prevista dall'articolo 5 a cura del Direttore della Direzione Centrale di Sanità.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 14/2022 del 1° Aprile 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123